



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Gestione Demanio Stradale Provinciale

Ufficio Gestione Occupazioni del Suolo Demaniale

Prot. n.

Classifica 008.002.010

Pratica n. 105 / 2022

(citare nella risposta)

Al Comune di
STELLA
(A mezzo P.E.C.)

Savona, data del protocollo

Servizio Manutenzioni stradali
ordinarie e segnaletica
SEDE

OGGETTO: NULLA OSTA

N° PRAT. 105 / 2022

SP 37 “ SANDA - GAMERAGNA - VETRIERA ”

CAVIDOTTO INTERRATO IN ATTRAVERSAMENTO AL KM 3+899 IN
COMUNE DI STELLA

RICHIEDENTE: COMUNE DI STELLA

In riscontro all'istanza pervenuta il 29/09/2022 prot. n° 39424 e tendente ad ottenere il nullaosta per l'installazione di un cavidotto interrato di alimentazione del nuovo sistema di videosorveglianza in attraversamento km 3+899 della SP 37 “ SANDA - GAMERAGNA - VETRIERA ” in tratta interna al Centro Abitato del Comune di STELLA.

VISTI gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza medesima;

VISTO il D.Lgs. 30-04-1992 n.285 e ss. mm. e ii. (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16-12-1992 n.495 e ss. mm. e ii. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione);

VISTO il “Regolamento per l'applicazione del Nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 23/03/2021;

VISTA la documentazione integrativa richiesta in data 13/10/2022 prot. N° 41888 e pervenuta in data 18/11/2022 al prot. N° 52783;

VISTA la polizza fidejussoria n° 1923389 rilasciata dal Alba Assicurazioni S.p.A. e stipulata dal richiedente di Euro 2000,00 del 14/11/2022;

questo Servizio, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, esprime per quanto di competenza il proprio

NULLA OSTA

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC:protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail del Servizio
Orario
Tel.

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
Dott.ssa Antonella Basciani
demanio_stradale@provincia.savona.it
martedì - mercoledì - venerdì 9-12,30
019/8313397



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

alla richiesta di cui all'oggetto per quanto di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi verso i quali il richiedente si assume ogni responsabilità rimanendo sempre obbligato a tenere indenne e manlevata la Provincia di Savona, nonché il Settore scrivente, da azioni, molestie e oneri che possano, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dal rilascio del presente parere.

La Provincia di Savona si riserva comunque la facoltà di modificare la planimetria e l'altimetria della strada senza che il richiedente possa reclamare diritti di sorta. Il medesimo, anzi, sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le modifiche che risulteranno eventualmente necessarie, così come nel caso si verificassero dei danni alla proprietà stradale ed alle sue pertinenze, in dipendenza dell'utilizzo di quanto autorizzato.

Il presente nullaosta che potrà essere oggetto di riconsiderazione e/o annullamento a insindacabile giudizio della Provincia di Savona per motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale, sentito il Comune territorialmente competente e senza che il richiedente abbia diritto a pretendere compenso alcuno o risarcimento danni, è rilasciato a condizione dell'osservanza da parte del richiedente di tutte le norme richiamate nella premessa .

Si dà atto:

- che il presente nullaosta è rilasciato nel rispetto delle prescrizioni tecniche allegate;
- che si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari, ai sensi del Capo III, articoli 7 e seguenti, Legge 241/90 e s. m. ed i.;
- che la responsabilità del procedimento è stata affidata alla dott.ssa Antonella Basciani.
- **Il giorno di inizio lavori comunicato tramite pec (protocollo @pec.provincia.savona.it) allo scrivente Servizio Gestione del demanio stradale, nonché all'Ufficio Segnaletica (info-ordinanze-viabilita@provincia.savona.it) o telefonando (019/8313345- cell. 3285304453) con un preavviso di 15 giorni, al fine di permettere l'eventuale emissione del relativo provvedimento inerente la disciplina della circolazione.**

Allo stesso modo dovranno essere comunicate eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere contattato il Responsabile tecnico competente (Geom. Marco Cozza cell. 328 5304446 o tel. 019.8313286) con il quale dovranno essere concordate le modalità dei lavori, i materiali di riempimento degli scavi, e la successiva ripavimentazione, come previsto nelle allegate prescrizioni tecniche.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED
AMBIENTE**

(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)



ESECUZIONE DI SCAVI-CANTIERI-RIEMPIMENTI-RIPRISTINI SU DEMANIO STRADALE PROVINCIALE *prescrizioni da osservare scrupolosamente*

1. Premesse e normativa di riferimento

1. Gli interventi dovranno essere effettuati in conformità alla normativa vigente, in particolare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (di seguito denominato “Codice”) e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” (di seguito denominato “Regolamento”); dovranno, in particolare, essere rispettate scrupolosamente le norme di cui all'art. 21 del Codice e quelle degli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento.
2. Per il segnalamento dei cantieri, in particolare, si richiama al rispetto di quanto previsto all'art. 30, comma 6 (pannello fig. II 382) ed all'art. 35 (segnaletica orizzontale di cantiere) del Regolamento nonché del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002. I segnali stradali di cantiere dovranno essere realizzati preferibilmente con pellicola di classe II.
3. Il richiedente dovrà, in ogni caso, rispettare tassativamente le normative tecniche e di sicurezza relative agli specifici ambiti settoriali afferenti alle singole opere/impianti da realizzare.

2. Tempistica e periodi di esecuzione dei lavori di realizzazione/adequamento di condutture/impianti/reti/sottoservizi.

- Gli interventi dovranno essere avviati e completati nel minor tempo possibile rispetto all'ottenimento dell'atto di autorizzazione e, salvo sopravvenuti casi di forza maggiore comunque da dimostrare puntualmente ovvero in conseguenza di quanto previsto ai successivi punti, senza soluzioni di continuità e/o interruzioni. I lavori dovranno essere conclusi - salvo proroghe da richiedere alla Provincia esclusivamente per i motivi sopra evidenziati - entro i termini indicati dalla Provincia per l'esecuzione dei lavori.
- I lavori, laddove interessanti la carreggiata stradale, non potranno essere eseguiti, salvo casi di motivata urgenza, da valutarsi caso per caso, nelle giornate di sabato, domenica e durante i giorni festivi.
- Tutte le lavorazioni lungo la sede delle strade provinciali non dovranno avvenire nei periodi dell'anno compresi tra il 15 giugno ed il 15 settembre e tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dell'anno successivo, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso con i tecnici della manutenzione stradale.
- Con riferimento ai periodi di cui al precedente punto, qualora le lavorazioni non risultino ultimate entro l'8 giugno o il 13 dicembre, le stesse dovranno essere inderogabilmente



sospese e dovranno immediatamente essere eseguite tutte le opere ed apprestamenti che verranno indicati dalla Provincia per la rimozioni dei cantieri e per la riapertura al transito veicolare e pedonale in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Modalità esecutive ordinarie dei lavori di realizzazione o di adeguamento di impianti esistenti sulla viabilità provinciale.

1. L'organizzazione e l'esecuzione dei lavori dovranno essere pianificate in modo da minimizzare l'impatto sulla circolazione veicolare e consentire, in qualsiasi momento degli stessi, la continuità del transito veicolare e pedonale per almeno un senso di marcia. Eventuali limitazioni parziali del traffico che si dovessero rendere necessarie, saranno oggetto di specifica e tempestiva richiesta da parte del richiedente al competente Settore provinciale, che valutatane l'ammissibilità predisporrà la conseguente Ordinanza del Dirigente per consentire la suddetta limitazione.

2. Nell'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà:

a) assicurare, in ogni modo e con tutti gli strumenti e le procedure previsti dalle leggi, una costante attenzione alla sicurezza stradale nonché a quella degli operatori incaricati dell'esecuzione delle opere. In particolare, il richiedente dovrà tassativamente provvedere a rendere visibile, di giorno e di notte, ovvero in condizioni di scarsa, insufficiente o incerta visibilità, il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, attraverso indumenti di lavoro fluorescenti o rifrangenti (cfr. art. 21 del Codice e art. 37 del Regolamento).

b) evitare di formare sul piano viabile, anche per le finalità di cui al successivo punto c), depositi di materiali, attrezzi o altri e diversi ostacoli. Il materiale di scavo dovrà essere allontanato dal cantiere con la massima celerità e conferito a discarica autorizzata secondo le vigenti norme in materia ambientale.

c) adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici atti a non ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.

3. CANTIERI

a) La delimitazione delle zone interessate dai lavori avverrà con l'utilizzo di pannelli di rete metallica, di altezza minima m 2,00, rifasciati con rete arancione ed opportunamente fissati al piano stradale. Tali pannelli, oltre a garantire un'efficiente protezione dei cantieri e delle persone che vi operano, dovranno permanere nella corretta posizione in cui vengono installati, con particolare riferimento ai periodi di avverse condizioni meteo-climatiche.

b) Il richiedente assicurerà inoltre che la citata delimitazione risulti stabile e non possa essere asportata incidentalmente o manomessa da terzi, nonché risulti adeguatamente segnalata ai sensi della normativa vigente.



4. SCAVI

Tutti gli scavi, dovranno:

- a) essere realizzati con la massima cura e perizia costruttiva, adottando ogni accorgimento tecnico per la perfetta esecuzione a regola d'arte.
- b) essere realizzati tenuto conto dell'esistenza di ulteriori condutture/impianti/reti/sottoservizi già esistenti. A tal fine il richiedente dovrà coordinarsi con i gestori delle reti di erogazione dei pubblici servizi (acqua, luce, gas, telecomunicazioni) per valutare eventuali interferenze. Laddove l'impianto preesistente risulti di proprietà della Provincia, il nuovo scavo dovrà collocarsi ad una distanza orizzontale uguale o superiore a quella tra il bordo inferiore dell'impianto e la sede stradale.
- c) essere preceduti e preparati, con le modalità più consone, dal taglio continuo dell'intera sovrastruttura stradale, lungo entrambi i bordi dello scavo medesimo, eseguito con lama.
- d) essere eseguiti nelle forme e con modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti dello scavo, tenuto conto anche della presenza del traffico di superficie che dovrà essere convenientemente allontanato dal ciglio dello stesso, con le modalità indicate dal precedente punto 3.a).

5. RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

- a) Per **riempimenti di scavi a cielo aperto** si intendono le sostituzioni degli originali strati sottostanti le pavimentazioni con materiali che presentino una portanza tale da evitare cedimenti di qualsiasi entità a seguito delle sollecitazioni del traffico e che permettano l'esecuzione dei ripristini del piano viabile, provvisori e definitivi, nel minor tempo possibile. Per la loro effettuazione devono essere adottate tutte le cautele, dettate dalla buona tecnica, intese ad evitare che si verifichino, nelle successive condizioni di esercizio della strada, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.
- b) E' tassativamente vietato, per i riempimenti, il reimpiego dei materiali di risulta degli scavi che, anche al fine di non creare ulteriore intralcio alla circolazione, dovranno essere immediatamente caricati su autocarri e trasportati alla pubblica discarica.
- c) I riempimenti dovranno avvenire solamente dopo aver avvisato con congruo anticipo il Capo Cantoniere competente, in modo che lo stesso abbia la possibilità di assistere all'operazione, mediante:
 - l'interramento della conduttura/impianto/rete/sottoservizio con sabbione di cava opportunamente bagnato, battuto e costipato, fino ad massimo di cm 15 oltre l'estradosso della condotta;
 - completamento della fondazione stradale, da concordare con la Provincia, eseguito con stabilizzato di cava opportunamente rullato fino al completo assestamento o con conglomerato cementizio dosato a minimo kg 100 di cemento per metro cubo di



impasto, per la profondità dello scavo residuo, fino a 10 cm dal livello del piano viabile, per consentire la successiva esecuzione del ripristino del piano viabile stesso.

d) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, il richiedente dovrà comunque garantire un riempimento o copertura temporanea degli scavi a cielo aperto alla fine di ogni giornata lavorativa; in tali casi l'area del cantiere dovrà essere perimetrata e segnalata per la relativa interdizione al traffico.

e) Si intende per **ripristino provvisorio** la finitura superficiale dei riempimenti come sopra definiti, finalizzata a ricostituire e garantire una sede stradale priva di avvallamenti e/o dossi per la riapertura alla circolazione stradale in condizioni di sicurezza, in attesa del ripristino definitivo. Trascorso un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3, nel corso del quale si realizzerà il collaudo del reinterro effettuato, salvo differenti prescrizioni determinate da condizioni particolari, si dovrà procedere al ripristino definitivo della pavimentazione.

f) E' fatto carico ed obbligo al richiedente di eseguire i suddetti ripristini in conglomerato bituminoso (bynder), curando che gli stessi risultino perfettamente complanari con la restante parte del piano viabile, in modo da evitare pericoli o insidie per la circolazione.

g) Sarà inoltre cura del richiedente mantenere, dopo la sua realizzazione, perfettamente livellato il ripristino provvisorio, vigilando sulla conservazione delle caratteristiche meccaniche dello stesso ed intervenendo tempestivamente con le necessarie "ricariche" del tratto di suolo manomesso, ogni qualvolta si formino o presentino avvallamenti o discontinuità, manlevando conseguentemente la Provincia da qualsiasi eventuale responsabilità in tal senso.

h) Si intende per **ripristino definitivo** la finitura superficiale dei riempimenti, eseguita a seguito di manifesto e comprovato consolidamento dei ripristini provvisori, previa opportuna fresatura, ove occorrente, del piano viabile per una profondità minima di 3 cm, mediante la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) con spessore variabile in ragione della tipologia dello scavo (longitudinale o trasversale). In tutti i casi nei quali, anteriormente alla manomissione da parte del richiedente il manto d'usura risulti realizzato con pavimentazioni speciali (del tipo "drenante" o "ruflex" o similari), il ripristino definitivo dovrà essere realizzato con identica tipologia e materiali. Per la tipologia della strada in oggetto, e la sua ubicazione, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la stesa di conglomerato bituminoso (manto di usura) per l'intera careggiata, con la sola fresatura in testa e in coda ai singoli tratti asfaltati.

La fresatura dovrà essere effettuata solo nei tratti di centro abitato dove sono ubicati accessi alle abitazioni, in maniera da non modificare l'andamento planoaltimetrico degli accessi.

Prima di iniziare i ripristini definitivi sarà obbligo da parte della impresa esecutrice dei lavori, rapportarsi con il personale tecnico della provincia

i) Il richiedente dovrà infine garantire il rifacimento della segnaletica orizzontale, qualunque risulti lo stato e/o l'usura della stessa anteriormente all'inizio dei lavori e per l'intero tratto interessato dagli stessi, non oltre 10 giorni dal completamento della pavimentazione stradale. Dovrà inoltre essere ripristinata immediatamente la segnaletica verticale eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.



j) Il ripristino definitivo dovrà consentire di rendere e mantenere nel tempo il piano viabile oggetto dei lavori e/o le pertinenze stradali eventualmente interessate, assolutamente privi di sporgenze, avvallamenti, deformazioni od asperità che possano determinare condizioni di pericolo, disagio od insidia alla circolazione pedonale e veicolare.

k) I tratti di strada manomessi permarranno in manutenzione del richiedente per la durata di due anni dalla data di ultimazione dei lavori, coincidente con l'esecuzione del ripristino definitivo. In tale periodo, il richiedente dovrà provvedere, anche su richiesta della Provincia, a tutte le riparazioni occorrenti, rinnovando con le specifiche tecniche di cui al presente documento i manti di copertura superficiale che, per imperfetta esecuzione dei lavori, manifestassero cedimenti o rotture in genere.

6. QUOTA E UBICAZIONE DEI MANUFATTI

a) L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti di nuova costruzione, se collocati sotto il piano viabile, tenuto conto dei condizionamenti morfologici dei terreni e delle condizioni del traffico di superficie, risultare inferiore a m 1,00 misurato dal piano viabile di rotolamento.

b) La suddetta quota potrà essere incrementata, in relazione alla collocazione ovvero all'andamento della condotta/impianto/rete/sottoservizio rispetto alla sovrastante sede stradale.

c) La Provincia si manleva fin d'ora da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti intervenuti, nel corso di lavori stradali a condutture/impianti/rete/sottoservizi collocati a profondità inferiori rispetto a quelle indicate nel presente documento.

d) Il richiedente è responsabile dell'esatta ubicazione e posa di condutture/impianti/rete/sottoservizi, in conformità alle indicazioni contenute nella richiesta presentata all'Amministrazione provinciale e da questa autorizzata. Tutti gli eventuali danni che dovessero derivare, per qualsiasi causa da condutture/impianti/rete/sottoservizi collocati nella sede stradale in difformità all'ubicazione autorizzata ovvero da imprecise ed insufficienti indicazioni dei disegni allegati alla domanda, non verranno in alcun modo riconosciuti.

e) Se la condotta/impianto/rete/sottoservizio interessa anche solo in parte, i manufatti di attraversamento sottostanti al piano viabile occorrerà prevedere il rifacimento totale dell'impermeabilizzazione sull'intera superficie di copertura del manufatto mediante la doppia stesa a caldo di guaina bitoplastica armata protetta da uno strato minimo superiore di 5,00 cm di caldana in opportuno conglomerato cementizio. In tali casi è ammessa deroga alle dimensioni in profondità dello scavo di cui al precedente punto 3.6.a).

7. DIVIETI ED EVENTUALI DEROGHE

a) Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di condutture/impianti/rete/sottoservizi, è tassativamente vietato ostruire, chiudere o impedire accessi e passi carrai e pedonali regolarmente autorizzati dall'Amministrazione provinciale, che dovranno essere mantenuti in piena funzionalità, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.



b) Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di condutture/impianti/reti/sottoservizi è di norma vietato, salvo casi particolari e motivati da parte del richiedente:

- interrompere, limitare o comunque ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la viabilità provinciale interessata dai lavori, fatte salve le ipotesi di cui al precedente punto 3.1.;
- utilizzare impropriamente catenarie per l'esecuzione degli scavi, in particolare in presenza di sottofondi rocciosi;
- manomettere i manufatti adibiti a regimazione, canalizzazione e smaltimento di acque superficiali con lavori che non risultino espressamente indicati nel progetto presentato dal richiedente per la relativa autorizzazione;
- manomettere manufatti e/o opere d'arte stradali (quali muri, tombini, impalcati, volte od altro) con lavori che non risultino espressamente indicati nel progetto presentato dal richiedente per la relativa autorizzazione.

c) L'autorizzazione per la manomissione di manufatti e/o opere d'arte stradali di cui ai punti precedenti può essere concessa, durante il corso dei lavori, a fronte di situazioni impreviste che riguardino elementi di dettaglio e che non modifichino i caratteri sostanziali del progetto approvato. In tali limitati casi, verrà redatto apposito verbale tra il richiedente ed il personale tecnico della Provincia, che farà luogo della predetta autorizzazione e che verrà tempestivamente trasmesso a cura del richiedente al Settore provinciale competente per l'inclusione nella relativa pratica. Ogni opera muraria necessaria per il tempestivo ripristino dei manufatti stradali interessati o manomessi dai predetti lavori, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte in modo da non alterare in alcun modo la primitiva funzionalità dei citati manufatti e direttamente a cura e spese del richiedente.

8. CAMERE, POZZETTI, CHIUSINI O GRIGLIE

a) Ove lungo le condutture/impianti/reti/sottoservizi siano da installarsi camerette e/o pozzetti di ispezione o di manovra, la struttura muraria dei manufatti non dovrà in alcun modo alterare il piano della strada e delle sue pertinenze.

b) Il profilo stradale, in corrispondenza dei relativi chiusini o griglie di copertura, dovrà risultare, ad opera finita, perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali. Tutti i chiusini e la struttura muraria di camere e pozzetti, dovranno essere realizzati secondo quanto riportato dalla norma UNI EN 124.

c) I chiusini e/o le griglie di copertura dei pozzetti dovranno essere riposizionati a perfetto livello del piano viabile, a totale carico del richiedente, ogni qualvolta la sede stradale venga interessata da lavori di ri-pavimentazione.

d) Nel caso in cui, per motivi tecnici, rappresentati dalla inidoneità del sottofondo stradale, non fosse possibile eseguire la fresatura della pavimentazione stradale stessa, il richiedente dovrà eseguire il ripristino stradale, in sormonta al manto esistente, per tutta la larghezza della



carreggiata. Risulterà a carico del richiedente l'adeguamento alle nuove quote stradali, di tutti i manufatti destinati al disciplinamento delle acque, posti a lato della carreggiata.

4. Modalità esecutive particolari, in orari diversi dall'ordinario ed in condizioni di insufficiente visibilità.

1. L'esecuzione dei lavori dovrà essere organizzata in modo tale che nelle ore notturne, in quelle al di fuori del normale orario di cantiere ed in tutte le giornate non lavorative, non permangano in alcun modo scavi aperti, ancorché perimetrati e segnalati da zona di cantiere interdetta al traffico. In tali periodi, la sede stradale al di fuori della perimetrazione del cantiere deve essere lasciata perfettamente sgombra da materiali, detriti e macchine operatrici. Le segnalazioni sopra indicate, sia durante le ore diurne e/o di completa visibilità, che nelle ore notturne e/o di offuscata visibilità dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

5. Attraversamenti sotterranei trasversali alla sede stradale

1. Giusto il disposto dell'articolo 66, comma 1 del Regolamento, gli attraversamenti trasversali di nuova costruzione ove possibile sono realizzati con trivellazione sub-orizzontale e/o con il sistema a spinta (cd. "spingitubo") nel corpo stradale, in modo da non alterare il piano viabile. Per permettere tali operazioni sono consentite sulla eventuale scarpata o sulle eventuali aree di pertinenza stradali, limitati scavi, propedeutici all'operazione medesima, collocati a distanza dal limite della piattaforma stradale pari, almeno, alla profondità del bordo inferiore della perforazione da effettuarsi. Il richiedente dovrà coordinarsi con i gestori delle reti di erogazione dei pubblici servizi (acqua, luce, gas, telecomunicazioni) per valutare eventuali interferenze.

2. Solo in caso di manifesta e comprovata impossibilità all'esecuzione dei lavori secondo quanto disposto precedentemente, è consentita l'esecuzione dei scavi trasversali "a cielo aperto". Tali scavi, oltre a quanto previsto nella parte generale non potranno eccedere la metà della carreggiata stradale, con regolamentazione del transito a senso unico alternato, previo ottenimento di specifica ordinanza rilasciata, volta per volta, dalla Provincia ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice e dovranno essere sempre ortogonali all'asse stradale.

3. Laddove l'attraversamento in sottoterraneo interessi anche parte della banchina stradale la quota minima tra l'estradosso dei manufatti ed il piano viabile, così come individuata nella parte generale non potrà in ogni caso risultare inferiore a m 1,60 in modo da permettere l'eventuale posa in opera di barriera stradale a mezzo di battipalo.

4. I ripristini definitivi di scavi trasversali alla sede stradale, oltre a quanto previsto al punto 3.5.h, dovranno essere eseguiti mediante la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) per una dimensione, misurata nel senso longitudinale della strada, non inferiore a m 10,00 e per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale.



5. Se l'interasse fra successivi scavi trasversali risultasse di dimensione pari o inferiore a m 20,00 il ripristino definitivo dovrà interessare l'intera campitura tra gli scavi, collegandoli fra loro in modo da coprire gli spazi intermedi fra ogni distinto attraversamento, previa fresatura di tutta la porzione di piano viabile interessata.

6. Percorrenze sotterranee longitudinali alle sede stradale

1. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo devono essere, quantomeno nei tratti di viabilità extraurbana, realizzate nell'ambito della piattaforma stradale, preferibilmente al di fuori della carreggiata e possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa. Nel caso di scavi realizzati in banchina, sarà preferibilmente utilizzata la fascia a monte della sede stradale.

2. Solo in caso di comprovata e dimostrabile impossibilità all'esecuzione dei lavori secondo quanto disposto al precedente comma è consentita l'esecuzione dello scavo "a cielo aperto" lungo la carreggiata. Tali scavi longitudinali dovranno essere effettuati, compatibilmente con ulteriori condutture/impianti/reti/sottoservizi già esistenti.

3. Nel caso di condutture/impianti/reti/sottoservizi sottostanti la banchina stradale e quando la distanza dello scavo dal piano viabile risulti inferiore alla distanza tra il limite della carreggiata ed il ciglio dello scavo medesimo, lo stesso dovrà essere convenientemente armato e sarà eseguito a campioni come previsti nel progetto autorizzato dalla Provincia. La banchina stradale, la scarpata e le cunette dovranno essere ripristinate, nel più breve tempo possibile, nella forma e sagoma precedente alla manomissione.

4. Al fine di consentire l'esecuzione in massima sicurezza e con il minor disagio possibile per il traffico stradale, gli scavi dovranno avvenire per tratti di lunghezza tale da consentire il completo riempimento in giornata e/o comunque prima di iniziarne una nuova tratta.

5. Laddove l'occupazione longitudinale sotterranea di nuova costruzione interessi, in parte o nella sua totalità, la banchina stradale, la quota minima tra l'estradosso dei manufatti ed il piano viabile, così come individuata nella parte generale non potrà, in ogni caso, risultare inferiore a m 1,60 in modo da permettere l'eventuale posa in opera di barriera stradale a mezzo di battipalo.

6. Nei ripristini definitivi di scavi longitudinali interessanti la carreggiata stradale, oltre a quanto previsto all'art. 3.5.h, la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) dovrà essere eseguita per l'intera larghezza della carreggiata, previa fresatura, ove ritenuta necessaria dal personale tecnico della Provincia, preventivamente consultato in merito ed in particolare in corrispondenza di soglie, marciapiedi e simili, onde evitare danni determinati da possibili differenze di quota del piano viabile risultante dai lavori.

7. Lo spessore del ripristino definitivo della pavimentazione stradale (bynder e tappeto d'usura) dovrà tenere conto della morfologia della preesistente pavimentazione, in particolar modo laddove la stessa presenti avvallamenti e depressioni, in modo da restituire un'opera finita priva



delle suddette anomalie e con pendenze tali che le acque meteoriche defluiscano regolarmente nelle caditoie o nelle tombinature esistenti.

7. Percorrenze ed attraversamenti aerei e/o sopraelevati

1. Dovranno essere quantomeno realizzati secondo le indicazioni di cui all'articolo 66, comma 8, del Regolamento e rispettare le normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione/costruzione ed esercizio delle linee aeree esterne, elettriche e non e limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici negli ambienti abitativi e/o esterni.

2. I sostegni delle linee aeree dovranno essere posti in opera, di norma, ad una distanza non inferiore a m 7,00 dal confine stradale nei tratti esterni ai centri abitati. Tale distanza potrà essere ridotta fino a 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe 0°, I° e II°, solo in caso di comprovati motivi tecnici. Nei centri abitati potranno essere adottate eventualmente distanze minori, da valutarsi secondo la situazione, che verranno di volta in volta stabilite dal Settore provinciale competente.

3. I conduttori delle linee aeree non dovranno in alcun punto ed in qualsiasi stagione o condizione meteorologica, avere una distanza dal piano viabile (altezza) inferiore a m 6,00 per le linee di classe 0° e I°, e non inferiore a m 7,00 + m 0,015 per ogni KV, per le linee di classe II° e III°.